REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

CONVERSIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO DA "STUDIO" A "LAVORO SUBORDINATO"

DI COSA SI TRATTA

Il **permesso di soggiorno per motivi di studio** consente allo studente di svolgere, **nell'ambito delle 20 ore settimanali** (anche cumulabili per 52 settimane fino al limite massimo di 1.040 ore annuali), **qualsiasi attività lavorativa**.

Per prestazioni lavorative superiori alle 20 ore settimanali è necessario **convertire il permesso di soggiorno per studio in permesso di soggiorno per lavoro**.

La domanda di conversione va inoltrata prima della scadenza del permesso di soggiorno.

CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA:

I cittadini extracomunitari che sono in possesso di un permesso di soggiorno per studio (o tirocinio o formazione professionale) ancora in corso di validità e che hanno ricevuto una proposta di lavoro subordinato che prevede **almeno 20 ore** di impiego settimanali, possono richiedere la conversione del proprio permesso di soggiorno in uno per motivi di lavoro, in presenza però di determinati requisiti e condizioni.

COSA FARE PER OTTENERE LA CONVERSIONE:

Prima di richiedere la conversione del permesso di soggiorno è necessario verificare quali requisiti sono necessari.

Per poter presentare la domanda in ogni periodo dell'anno (c.d. "**conversione extra quote**"), senza le restrizioni ed i limiti posti dai c.d. "decreti flussi" è necessario che il cittadino extracomunitario in possesso di un **permesso di soggiorno** rilasciato per **"motivi di studio" in corso di validità:**

- fosse presente **in Italia** al momento del **raggiungimento della maggiore età** ed abbia successivamente e con continuità ottenuto e rinnovato, il proprio permesso di soggiorno per studio sino al momento della richiesta di conversione;

oppure

- sia venuto in Italia successivamente al raggiungimento della maggiore età ed abbia **conseguito un titolo di studio** fra quelli previsti dalle circolari ministeriali.

Se non si è raggiunta la maggiore età in Italia e non si è conseguito alcun titolo di studio fra quelli previsti e si è in possesso di un **permesso di soggiorno** rilasciato per **"motivi di studio, o tirocinio e/o formazione professionale" in corso di validità** per presentare la domanda **è necessario attendere l'emanazione del cosiddetto "decreto flussi"** che stabilisce il numero di conversioni autorizzabili.

La domanda per la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato va inoltrata telematicamente attraverso il portale del Ministero dell'Interno che la indirizza allo Sportello Unico Immigrazione della provincia di residenza dello straniero.

§ Vai al portale del Ministero dell'Interno
https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/Ministero/Index2

Per l'avvio della procedura bisogna quindi compilare telematicamente il **modello V2** (per la richiesta **extra quote**) o il **modello VA** (con le **quote**).

Il sistema ministeriale rilascerà al cittadino richiedente la conversione una ricevuta di inoltro della domanda.

CONVERSIONE "EXTRA QUOTE": MODELLO V2

E' possibile convertire il permesso di soggiorno da studio a lavoro subordinato senza la necessità di apposite quote stanziate dal cosiddetto "decreto flussi" solo nei seguenti casi quando:

1) il cittadino extra UE in possesso di un permesso di soggiorno rilasciato per "motivi di studio" in corso di validità ha completato un percorso di studi universitari in Italia, conseguendo uno dei seguenti **titoli di studio accademici**:

-Laurea (3 anni, 180 crediti formativi universitari o CFU);
- Laurea specialistica/magistrale (300 CFU, comprensivi dei 180 crediti universitari della Laurea o 180 CFU della Laurea oltre ai 120 CFU per la Laurea magistrale);
- Diploma di specializzazione (minimo 2 anni);
- Dottorato di ricerca (minimo 3 anni);
- Master universitario di I livello (durata minima 1 anno – 60 crediti), cui si accede con la laurea;
- Master universitario di II livello (minimo 60 crediti universitari) cui si accede con il diploma di laurea, ex legge n. 341/90 o con la laurea specialistica o con la laurea magistrale;
- Attestato o Diploma di perfezionamento (durata annuale – 60 crediti) cui si accede con il Diploma di Laurea ex L. 341/90 o con la laurea specialistica magistrale

oppure

2) il cittadino extra UE in possesso di un permesso di soggiorno rilasciato per "motivi di studio" in corso di validità era presente in Italia al momento del raggiungimento della **maggiore età** ed ha successivamente e con continuità ottenuto e rinnovato il proprio permesso di soggiorno per studio sino al momento della richiesta di conversione.

e

il cittadino extra UE ha ricevuto una **proposta di lavoro subordinato che prevede almeno 20 ore di impiego settimanali.**

Per l'avvio della procedura bisogna quindi compilare telematicamente il **modello V2** seguendo le indicazioni riportate sul portale del Ministero dell'Interno,

§ Vai al portale del Ministero dell'Interno
https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/Ministero/Index2

CONVERSIONE "CON QUOTA" (MODELLO VA)

REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Può essere richiesta dal cittadino extra UE in possesso di un permesso di soggiorno rilasciato per **"motivi di studio, o tirocinio e/o formazione professionale"** **in corso di validità** che:

1) **non ha terminato il percorso di studi;**

o

2) **ha terminato il percorso di tirocinio o formazione professionale;**

e

3) ha ricevuto una **proposta di lavoro subordinato che prevede almeno 20 ore di impiego settimanali**.

Si deve quindi attendere l'emanazione del cosiddetto "decreto flussi" per presentare la domanda di conversione del permesso di soggiorno.

Per l'avvio della procedura**, dopo l'emanazione del decreto flussi** si deve compilare telematicamente il **modello VA** seguendo le indicazioni riportate sul portale del Ministero dell'Interno,

§ Vai al portale del Ministero dell'Interno
https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/Ministero/Index2

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE:

- copia del passaporto dello studente straniero e del permesso di soggiorno del quale si richiede la conversione;
- copia del documento d'identità del datore di lavoro e, se extracomunitario, anche della copia del permesso di soggiorno;
- autocertificazione sul conseguimento del titolo di studio o sul completamento del tirocinio (solo nei casi dove previsto);
- matricola INPS e codice INAIL – PAT dell'azienda;
- proposta del contratto di lavoro (contenente indicazioni sulla tipologia di contratto CCNL applicato, orario di lavoro settimanale, località di impiego, etc.) firmata dal datore di lavoro e per accettazione anche dal lavoratore o, se già assunto (massimo 20 ore settimanali) copia del contratto lavoro stipulato o del modello UNILAV;
- ricevuta comprovante la richiesta di ottenimento dell'attestazione di idoneità alloggiativa per l'alloggio di residenza;
- marca da bollo da € 16,00 indicata nella domanda telematica.

COSA FARE DOPO L'INVIO DELL'ISTANZA TELEMATICA

L'Ufficio della Regione esprimerà il proprio parere (assegnando anche la quota, se ancora disponibile, nel caso di domanda con decreto flussi) sull'istanza presentata dopo aver esaminato la documentazione richiesta contattando direttamente l'interessato.

In caso di parere favorevole, allo studente sarà consegnato in triplice copia il contratto di soggiorno (mod Q) da far sottoscrivere al datore di lavoro. Successivamente presso la Prefettura verrà consegnata al richiedente tutta la modulistica (modello 209 -"kit postale") per il successivo invio alla Questura competente territorialmente che, infine, rilascerà il **permesso di soggiorno per lavoro subordinato.**

In caso di parere negativo viene inviata al richiedente una lettera di comunicazione del preavviso di rigetto dell'istanza e la motivazione dello stesso. Qualora non pervenisse alcuna risposta alle richieste di cui sopra entro 10 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, si procederà al rigetto della domanda di conversione presentata.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 6 comma 1 del D.Lgs 286/98

Art. 14 comma 5 del D.P.R. n. 394/99 (Regolamento al Testo Unico per l'Immigrazione)

Circolare n. 490 del 30/01/2009 "Attività lavorative svolte da titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione ai sensi del DPR 394/99.

Circolare n. 1280 del 11/03/2009 del Ministero dell'Interno "Istanza di conversione del permesso di soggiorno per studio in permesso di soggiorno per lavoro. Art. 14 comma 5 del D.P.R. n. 394/99 (Regolamento al Testo Unico per l'Immigrazione).

Circolare n. 5920 del 12/10/2009 del Ministero dell'Interno "Istanza di conversione del permesso di soggiorno per studio in permesso di soggiorno per lavoro. Art. 14 comma 5 del D.P.R. n. 394/99 (Regolamento al Testo Unico per l'Immigrazione).

Circolare n. 2896 del 01/07/2008 del Ministero dell'Interno "Quote conversione permessi di soggiorno per studio e tirocini in permessi di soggiorno per lavoro subordinato. Competenza territoriale".